



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

“Strumenti e normativa sulla gestione della crisi d’impresa in San Marino e Italia”

Cenni normativi e principali strumenti di insinuazione e recupero di un credito all’estero

14.11.2024



Dott.ssa Sara Stefanelli



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

INDICE



- Il nuovo Codice della Crisi Italiano
- Strumenti di gestione della Crisi in Italia
- Gli istituti della Crisi d'impresa e procedure concorsuali a San Marino
- Misure urgenti di per la soluzione dello stato di Crisi temporanea delle Imprese
- Modalità di Insinuazione a San Marino
- Il riconoscimento delle sentenze straniere a San Marino: la delibazione
- Modalità di Insinuazione in Italia
- Riconoscimento delle sentenze sammarinesi in Italia: la Convezione 1939.
- Legge Pinto accenni

Il nuovo codice della Crisi in Italia

- Il 15 luglio 2022 è entrato in vigore ***il Codice della crisi e dell'insolvenza*** (CCII) nato per prevenire le insolvenze d'impresa.
- Riforma fondamentale volta alla salvaguardia del valore delle imprese, ad un'efficiente tutela dei creditori e del sistema economico nel suo complesso
- E' stata oggetto di numerosi rinvii imposti dalla pandemia e dalla necessità di adeguare gli istituti originariamente previsti ai principi della direttiva sulle ristrutturazioni e sull'insolvenza
- La riforma è stata realizzata in tre tempi con:
 - ✓ il d.lgs. 14/2019 in attuazione della legge delega n. 155/2017 per la riforma organica delle discipline della crisi e dell'insolvenza;
 - ✓ il d.lgs. 147/2020 con le prime disposizioni correttive;
 - ✓ Il d.lgs. 83/2022 in attuazione della Direttiva UE 1023/2019
- Gli istituti regolati nel CCII si ispirano al recupero della capacità produttiva dell'impresa nell'interesse di tutti i soggetti coinvolti (creditori, debitori, lavoratori, soci)



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- L'art. 3 della Legge 14/2019 e successive modifiche impone alle aziende di effettuare periodicamente una autovalutazione al fine di monitorare l'andamento d'impresa e prevenire lo stato di crisi.
- La volontà e gli obiettivi di questa riforma sono il voler preservare il valore dell'economia italiana attraverso meccanismi atti ad anticipare, quindi prevenire la crisi d'impresa e di farla emergere in tempo (tempestività) al fine di poter curare il problema intervenendo prima che diventi patologico.
- Questo avviene grazie a nuovi strumenti inseriti nella riforma per prevenire e ristrutturare eventuale crisi, lasciando la liquidazione come ultima soluzione estrema:
 - ✓ Adeguate assetti organizzativi
 - ✓ Rilevazione tempestiva della crisi
 - ✓ Organo di gestione della crisi



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

Adeguati assetti organizzativi



- L'art. 3 della Legge 14/2019 e successive modifiche impone alle aziende di effettuare periodicamente una autovalutazione al fine di monitorare l'andamento d'impresa e prevenire lo stato di crisi. Ossia **doveri dell'imprenditore e degli organi sociali ed assetti organizzativi, amministrativi e contabili adeguati alla rilevazione della crisi**; e si basa sulla buona fede e correttezza.
- **Cosa dice la norma?**
 - Individuando misure idonee a rilevare tempestivamente lo stato di crisi e in caso positivo a prendere le opportune iniziative necessarie a farvi fronte. In base all'art. 2086 del codice civile l'imprenditore collettivo deve organizzare la propria struttura amministrativo-contabile al fine di rilevare e/o monitorare lo stato di crisi e successive idonee iniziative
- **Quali sono le misure per farlo?**
 - Rilevare eventuali squilibri di carattere patrimoniale e economico finanziario
 - Verificare la non sostenibilità dei debiti e l'assenza di **prospettive di continuità aziendale per i dodici mesi successivi (budget)**
 - Ricavare informazioni necessarie (check-list particolareggiata) e fare il test pratico per la verifica della ragionevole perseguibilità del risanamento
- **SEGNALI DI ALLARME check list/test:**
 - l'esistenza di debiti per retribuzioni scaduti almeno da 30 gg di ammontare superiore a quello dei debiti non scaduti
 - l'esistenza di debiti verso fornitori scaduti da almeno 90 gg > dei debiti non scaduti
 - l'esistenza nei confronti delle banche e altri intermediari finanziari scaduti da + di 60 gg o che gli affidamenti siano superati da più di 60 gg
 - l'esistenza di una o più delle esposizioni debitorie ADE, Inps, Inail, Agenzia Riscossioni.

- **Reddito Operativo (indicatore di Squilibrio Economico)**: rappresenta la redditività della gestione tipica Aziendale ed un suo valore negativo è indicatore di squilibrio economico e di perdita della Continuità Aziendale, in quanto un perdurare nel tempo di tale squilibrio conduce ad uno stato di Insolvenza
- **Flusso Monetario della Gestione Corrente** : è il Reddito Operativo al netto delle poste di costo che non hanno manifestazione finanziaria (ammortamenti e accantonamenti).
- **Variazione Circolante Netto**: ci dà indicazione di come le variazioni patrimoniali delle poste operative nel periodo, assorbono o viceversa producano liquidità rispetto al risultato Operativo Economico. Una variazione negativa del circolante assorbe liquidità una variazione positiva produce liquidità. In Particolare:
 - ✓ **Variazione Crediti Commerciali**
 - ✓ **Variazione Debiti Commerciali**
 - ✓ **Variazione del Magazzino**

- **Flusso Monetario della Gestione Corrente al netto delle Imposte**
- **Uscita Imposte**
- **Flusso Monetario Netto della Gestione Corrente (Indicatore di Squilibrio Finanziario):** rappresenta risultato finanziario della gestione tipica Aziendale dopo il pagamento delle imposte, ed un suo valore negativo è indicatore di squilibrio finanziario e di perdita della Continuità Aziendale, in quanto un perdurare nel tempo di tale squilibrio conduce ad uno stato di Insolvenza. Anche qui un suo valore positivo ma in diminuzione, deve essere oggetto di un'attenta analisi in quanto indizio di Crisi.
- **Investimenti e Disinvestimenti:** in questa sezione sono riportati gli Investimenti e Disinvestimenti nel periodo.
- **Cash Flow Operazionale:** è il Risultato Finanziario della Gestione Operativa dopo gli Investimenti e Disinvestimenti. Un Valore positivo sta a significare che l'Azienda è riuscita con l'autofinanziamento a finanziare gli eventuali Investimenti effettuati nel periodo, mentre un valore negativo se imputabile agli Investimenti di periodo non è un segnale negativo ma rappresenta la quota parte degli Investimenti che deve essere coperta con fonti di finanziamento a medio lungo termine sia Interne che Esterne

- **Gestione Finanziaria:** si riportano le movimentazione delle voci relative a fonti di Finanziamento a Medio Lungo Termine. Particolare attenzione va prestata alla voce Finanziamenti Bancari, nel caso di valore positivo sta ad indicare l'accensione di un finanziamento nel periodo (al netto di eventuali rimborsi di finanziamenti), mentre un Valore Negativo indica il pagamento delle Rate di Finanziamento che non possono essere maggiori del Flusso Monetario della Gestione Corrente (calcolo DSCR > 1)
- ***Flusso della Gestione Caratteristica al netto Investimenti e Coperture Finanziarie:*** è dato dal Cash Flow Operazionale più la Gestione Finanziaria
- **Flusso Netto di Liquidità:** è il Risultato Finale del Rendiconto Finanziario indiretto, e rappresenta la Variazione delle Liquidità a breve (cassa e banca c/c) nel Periodo. La Valutazione di tale Flusso va considerata tenendo presenti diversi fattori e il Saldo Iniziale di Periodo
- **Saldo Banca c/c Finale (Indicatore di Solvibilità):** Il suo Valore Positivo contestualmente all'assenza di altri segnali di allerta dimostra la capacità dell'Azienda di far fronte a tutti i suoi debiti.

Strumenti di gestione della crisi in Italia

- Ecco una panoramica sugli istituti della crisi d'impresa in Italia, inclusi i principali strumenti di gestione del **sovraindebitamento** previsti dal Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza (D.Lgs. n. 14/2019 e sue modifiche), entrato in vigore a partire dal 2022.
- **Organi della Crisi:**
 - ✓ In Italia gli organismi di composizione della crisi aiutano tutti gli attori, ossia il debitore, il creditore e il giudice. Si tratta di un ente terzo, imparziale e indipendente al quale ciascun debitore, tra quelli legittimati, può rivolgersi al fine di far fronte all'esposizione debitoria con i propri creditori (elenco di esperti presso le singole camere di commercio)
- Gli OCC sono enti pubblici o privati dotati di requisiti di:
 - ✓ indipendenza
 - ✓ professionalità
 - ✓ una determinata adeguatezza patrimoniale
- Devono essere iscritti in un registro tenuto presso il Ministero della giustizia.

- All'organo di gestione della crisi si accede tramite una piattaforma telematica nazionale gestita da Unioncamere ed accessibile attraverso il sito istituzionale delle Camere di Commercio Industria e Artigianato.
<https://composizionenegoziata.camcom.it/ocriWeb/#/home>
- Attraverso la piattaforma l'imprenditore può:
 - I. presentare l'istanza di nomina dell'esperto;
 - II. accedere ad un test di autodiagnosi che consente all'imprenditore di valutare sin da subito l'entità della situazione di squilibrio e se sussistono concrete prospettive di risanamento;
 - III. accedere ad una lista di controllo contenente domande e indicazioni per la redazione di un piano di risanamento;
 - IV. estrarre il protocollo per lo svolgimento delle trattative.

Soggetti coinvolti nel processo di risanamento e le funzioni riservate per ognuno di loro

- Il Rappresentante dell'Impresa, ossia colui che - per tutte le forme giuridiche - ha il potere di compiere determinate attività in nome e per conto dell'impresa all'interno della quale ricopre un ruolo specifico (tra gli amministratori e le altre cariche presenti) e che per effetto di tali attività l'impresa stessa acquista diritti ed assume obblighi nei confronti dei terzi

Funzioni riservate al Rappresentante dell'Impresa:

- ✓ visibilità istanza
 - ✓ visibilità documenti allegati all'istanza
 - ✓ download documenti allegati all'istanza
 - ✓ condivisione istanza con altri soggetti
- I Professionisti dell'Impresa, sono i delegati autorizzati dall'imprenditore stesso (quali ad esempio il professionista, il collaboratore, il consulente), come anche l'organo di controllo ed il revisore, se in carica.
 - Il Segretario generale della Camera di Commercio competente nel ricevere l'istanza, in quanto la sede dell'Impresa risiede nel territorio della stessa Camera.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- **I membri della Commissione:** La commissione è costituita presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura del capoluogo della regione e delle province autonome di Trento e Bolzano ed è composta da:
 - un magistrato designato dal presidente della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza
 - un membro designato dal presidente della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura presso cui è costituita la commissione;
 - un membro designato dal Prefetto del capoluogo di regione o della provincia autonoma di Trento o di Bolzano nel cui territorio si trova la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura che ha ricevuto l'istanza.
- **Il Segretario generale della Camera capoluogo di regione:** segretario generale della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di ciascun capoluogo di regione e delle province autonome di Trento e Bolzano, depositario dell'elenco degli esperti della stessa regione.
- **L'Esperto della Crisi:** I soggetti con le seguenti caratteristiche:
 - gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili e all'albo degli avvocati che documentano di aver maturato precedenti esperienze nel campo della ristrutturazione aziendale e della crisi d'impresa;
 - gli iscritti da almeno cinque anni all'albo dei consulenti del lavoro che documentano di avere concorso, almeno in tre casi, alla conclusione di accordi di ristrutturazione dei debiti omologati o di accordi sottostanti a piani attestati o di avere concorso alla presentazione di concordati con continuità aziendale omologati;
 - coloro che, pur non iscritti in albi professionali, documentano di avere svolto funzioni di amministrazione, direzione e controllo in imprese interessate da operazioni di ristrutturazione concluse con piani di risanamento attestati, accordi di ristrutturazione dei debiti e concordati preventivi con continuità aziendale omologati, nei confronti delle quali non sia stata successivamente pronunciata sentenza dichiarativa di fallimento o sentenza di accertamento dello stato di insolvenza
- **I Soggetti invitati:** soggetti creditori invitati dal rappresentante legale o suoi delegati; ogni altro soggetto invitato espressamente dal rappresentante legale o suoi delegati



Strumenti di gestione della crisi in Italia

1. Composizione negoziata della crisi: Questo strumento, introdotto dal D.L. 118/2021, offre alle imprese la possibilità di attivare una procedura stragiudiziale, sotto la guida di un esperto indipendente, per prevenire il fallimento attraverso una ristrutturazione dei debiti o un accordo con i creditori. Chi ne faccia richiesta sottostante al Tribunale.

2. Concordato Semplificato: consente di stralciare debiti rapidamente senza “concordare” nulla con i creditori. L'imprenditore deve avere prima “tentato” la composizione negoziata della crisi, e avviato le trattative coi creditori;. Tali trattative devono essersi svolte in buona fede, e devono avere avuto esito negativo. Tali circostanze devono risultare dalla relazione dell'esperto.

3. Concordato preventivo in continuità o in liquidazione

- **Il concordato preventivo consente** alle imprese in stato di crisi o insolvenza di proporre un piano di ristrutturazione del debito che può includere la continuità aziendale o la liquidazione. Questo piano è soggetto ad approvazione giudiziaria e può coinvolgere diversi gradi di soddisfazione dei creditori. (omologazione)

4. Liquidazione giudiziale

- La liquidazione giudiziale, che ha sostituito la procedura di fallimento, è utilizzata per imprese in stato di insolvenza definitiva. Prevede la liquidazione dell'attivo aziendale per soddisfare i creditori, sotto il controllo del tribunale.

5. Accordi di ristrutturazione dei debiti

- L'accordo di ristrutturazione consente alle imprese di rinegoziare i debiti con i creditori in un procedimento semplificato, purché raggiungano il consenso di almeno il 60% dei creditori, garantendo così maggiore flessibilità nella gestione della crisi (deve essere omologato solo il piano). Altri tipi di accordi hanno % diverse di consenso. (**accordo ad efficacia estesa** 75% medesima categoria di creditori e **l'accordo agevolato** 30% di tutti i creditori)

6. Convenzione in Moratoria: può avere ad oggetto la dilazione delle scadenze dei crediti, la rinuncia agli atti o la sospensione delle azioni esecutive e cautelari e ogni altra misura che non comporti rinuncia al credito: è estesa oggi a tutte le categorie di creditori

Concordato e Accordo di ristrutturazione a confronto

Caratteristica	Concordato Preventivo	Accordo di Ristrutturazione dei Debiti
Stato dell'impresa	Crisi o insolvenza	Crisi
Percentuale di creditori necessari	Maggioranza (oltre il 50%)	60%
Intervento del tribunale	Omologazione necessaria	Omologazione necessaria per l'esecutività
Formalità	Alta, con processo strutturato	Moderata, con negoziazioni dirette
Relazione del professionista	Necessaria	Necessaria

7. Sovraindebitamento

- Il sovraindebitamento riguarda debitori non fallibili (come consumatori, piccoli imprenditori e professionisti) e si articola in diversi strumenti:
 - ✓ **Piano del consumatore:** permette ai consumatori sovraindebitati di proporre un piano di rientro dai debiti senza l'accordo dei creditori, purché dimostrino di essere in buona fede
 - ✓ **Concordato minore:** riservato a piccoli imprenditori, permette di proporre un accordo con i creditori, con omologa da parte del tribunale. È una procedura semplificata rispetto al concordato preventivo, mirata a debitori che non possono accedere alla liquidazione giudiziale
 - ✓ **Liquidazione controllata del sovraindebitato:** prevede la cessione dei beni del debitore per soddisfare i creditori, con possibilità di esdebitazione (cancellazione del debito residuo) al termine

8. Esdebitazione del debitore incapiente

- La procedura di esdebitazione consente al debitore privo di beni sufficienti di ottenere la cancellazione dei debiti. Questo istituto si applica solo a debitori meritevoli, ovvero **coloro che non hanno contribuito volontariamente al proprio sovraindebitamento.**



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- La Legge 3/2012 detta anche Anti Suicidi rappresenta un fondamentale strumento per alleviare il peso dell'indebitamento e proteggere i soggetti più vulnerabili da decisioni estreme. Questo provvedimento legislativo mira a fornire una soluzione tangibile ai contribuenti che si trovano in gravi difficoltà finanziarie
- L'esdebitazione nel contesto del sovraindebitamento **è rivolta principalmente a piccoli imprenditori e consumatori privati che** non hanno raggiunto soglie di debito che li renderebbero fallibili (maggiore di 30,000 euro). Questa permette loro di proporre un piano di rientro dei debiti, ottenendo infine la cancellazione dei debiti residui e la possibilità di essere rimossi dalle liste di cattivi pagatori. L'esdebitazione fallimentare, d'altra parte, segue la chiusura di una procedura fallimentare, liberando il fallito da debiti residui e consentendogli di intraprendere nuove attività economiche senza il fardello del passato.

Come funziona la legge 3 Salva suicidi?

- La **procedura di esdebitamento** è un meccanismo pensato per **affrontare situazioni di forte indebitamento** in modo strutturato e protetto. È accessibile a tutti seguendo le indicazioni del proprio **Tribunale di residenza**. Inizia con l'**invio di un'istanza al Tribunale competente**, accompagnata dalla **documentazione relativa ai debiti accumulati** e al **reddito disponibile**. Se la richiesta viene accettata, **si avvia la pratica di esdebitamento**. Questa può portare alla **risoluzione dei debiti** e alla **riabilitazione personale e finanziaria**, incluso il **ripristino del proprio status creditizio**. È di fondamentale importanza attivare prima la **procedura di sovraindebitamento** per **certificare la situazione** e **poter avanzare una richiesta di esdebitazione**.

Conclusioni

- **Pro:**
 - ✓ Questi strumenti, parte della riforma del Codice della Crisi, mirano a fornire opzioni flessibili e preventive per evitare il fallimento, sostenendo la continuità aziendale e offrendo soluzioni anche a chi non può accedere alle procedure fallimentari classiche. Lo dimostra la volontà di togliere il nome «fallimento» vista come connotazione negativa e da disposizioni europee fin dalla prima riforma del 2019. **Lo scopo del nuovo codice della crisi è inoltre di prevenire attraverso gli adeguati assetti organizzativi, che la crisi diventi insolvenza.** E mette a disposizione una serie di strumenti di analisi preventivi, obbligatori, **al fine di poter tempestivamente agire sulle cause, prima che diventino sintomatiche.**
- **Contro:**
 - ✓ La difficoltà operativa però esiste in quanto prima di tutti servono fondi e formazione per adempiere a questa norma di legge, in secondo luogo alcuni dei dati e parametri richiesti per il calcolo degli adeguati assetti e parametri non sempre sono semplici da reperire nei termini previsti dalla normativa.

Gli Istituti di Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali nella Repubblica di San Marino

- Ecco una panoramica degli istituti per la crisi d'impresa e fallimento a San Marino, inclusi gli strumenti di salvataggio aggiornati al 2024, integrando le normative e procedure emerse dai tuoi documenti
- San Marino adotta un sistema giuridico complesso e integrato per la gestione delle situazioni di crisi d'impresa, che include una serie di strumenti volti sia alla ristrutturazione delle imprese in difficoltà sia alla liquidazione ordinata in caso di insolvenza irreversibile. La disciplina si basa sugli Statuti più riformazioni, sul diritto comune, su usi e consuetudini lodevoli, su normative storiche, come la **Legge n. 17 del 1917 «Legge sulla cessione dei beni ai creditori, sul concordato e sul concorso dei creditori»**, e su aggiornamenti moderni, tra cui la **Legge n. 102 del 2019 «(che riguarda il settore bancario), Legge n. 29 del 2017 «Misure urgenti in caso di crisi di aziende che godono di incentivi statali previste dalle normative vigenti»** e il **Decreto Legge n. 22 del 2024 «Misure Urgenti per la soluzione dello stato di crisi temporanea delle imprese»**.
- PROCEDURA SOMMARIA DOCUMENTALE (LEGGE N. 154/2021)
- CONCORDATO (LEGGE N.17/1917)
- MORATORIA (LEGGE N.17/1917 e Misure a sostegno della Crisi d'impresa Leggi successive)
- GIUDIZIALE CONCORSO (LEGGE N.17/1917)
- CESSIONE DEI BENI (LEGGE N.17/1917)
- LIQUIDAZIONE VOLONTARIA (LEGGE N.46/2006 SMI)
- LIQUIDAZIONE COATTA (LEGGE N.17/1917)



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Procedura sommaria documentale

- **Si tratta della procedura di recupero crediti fatta dal creditore**, il quale nominato un Avvocato di fiducia, deposita istanza in Tribunale con la quale richiede il pagamento del proprio credito, attraverso il deposito di documenti ufficiali, pubblici e autentici a prova della bontà del proprio credito.
- Tali documenti a norma di legge sono:
 - Titoli di credito bancari (assegni, cambiali ecc)
 - Premi assicurativi non pagati
 - Contratti di mutuo e fidejussioni
 - Parcelle e onorari
 - **Estratti autentici delle scritture contabili bollate e vidimate se sammarinesi (solo numerate se italiane)**
 - Estratti conto bancari e altre società che svolgono attività riservate
- **Il Giudice esaminata la richiesta, convoca il debitore e se è in grado di pagare, gli intima un tempo per farlo con Decreto.** L'eventuale Decreto del Commissario della Legge a favore del creditore Equivale al decreto ingiuntivo Italiano. **In caso di mancato adempimento su ulteriore istanza, il creditore può far ricercare beni da pignorare servizio a pagamento svolto dal Servizio Esattoria di Banca Centrale**, su decreto del Commissario.

Concordato Preventivo

- Simile al concordato in altri sistemi giuridici, il **concordato preventivo** consente all'azienda di proporre un piano di ristrutturazione del debito, ottenendo l'approvazione della maggioranza dei creditori al pagamento di una percentuale del debito (adunanza dei creditori) serve l'omologa dal Tribunale il quale nomina un Procuratore. che non sia incompatibile. Il procuratore valuta se vi siano i presupposti per il concordato o se invece dagli elementi patrimoniali si evinca che sia il caso di aprire una liquidazione giudiziale dei beni. Nel Concordato il debitore mantiene l'amministrazione dei propri beni e il Procuratore si limita a relazionare al Tribunale e a controllare i diritti delle parti come supervisore per conto dell'autorità giudiziaria. **Se il concordato viene Omologato è definitivo e si evita la Cessione dei Beni.**
- **L'ammissibilità sono l'insolvenza del debitore e la pluralità dei creditori. Il concordato permette di evitare la liquidazione e di continuare l'attività aziendale,** garantendo una possibilità di recupero e tutela dei posti di lavoro. Se accettato dai creditori (quelli privilegiati sono soddisfatti con il bene oggetto del privilegio ma attenzione patto commissorio e al patto marciano).



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- In funzione delle esigenze di tutela dei creditori, volte a consentire la realizzazione dei propri crediti nonostante l'inadempimento del debitore, insieme alla necessità di assicurare la par condicio creditorum, derogabile solo in ipotesi tipiche e tassative, l'ordinamento sancisce con la **nullità il patto commissorio in Italia. “2744. (Divieto del patto commissorio). E' nullo il patto col quale si conviene che, in mancanza del pagamento del credito nel termine fissato, la proprietà della cosa ipotecata o data in pegno passi al creditore. Il patto e' nullo anche se posteriore alla costituzione dell'ipoteca o del pegno”**
- **Il patto marciano e il patto commissorio:**
- **DIVIETO DI patto commissorio tratta di un accordo tra debitore creditore**, in base al quale, in mancanza del pagamento del credito nel termine stabilito, la **proprietà** della cosa ipotecata o data in pegno passa al creditore. Un accordo del genere, non solo lede la par condicio, ma altera anche l'ordine con cui, **sulla base dei propri diritti di prelazione**, i creditori privilegiati hanno diritto a soddisfarsi con priorità sul patrimonio del debitore.
- **Il patto marciano** è l'accordo con cui si conviene che, **in caso di inadempimento, il creditore acquisti la proprietà di un bene del debitore**, con l'obbligo di restituire l'eventuale eccedenza di valore del bene – stimato da un terzo (imparziale) – rispetto all'importo del debito inadempito. Scopo del **patto marciano** è evitare che il creditore garantito possa ottenere un indebito vantaggio in danno del debitore. (Come disciplinato dall'articolo 2 del D.L. 59 del 2016 con in L 119/2016 in vigore dal 3 luglio 2016 riferito al TUB – Testo unico bancario italia)



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



- Un esempio **di tutela della par condicio creditorum**, nell'ordinamento sammarinese è dato **dalla Legge n. 154/2021** "Disposizioni in materia di procedura e diritto civile" riferita al Leasing e alla LISF (Legge Istituti e Società Finanziarie RSM).
- In entrambi gli ordinamenti il classico caso in cui si fa riferimento al patto marciano è quando abbiamo un immobile oggetto di contratto di Leasing o di ipoteca per finanziamento.
- In questi casi la norma a tutela del debitore, in caso di inadempienza, prevede a tutela della par condicio creditorum proprio che, si nomini un perito indipendente e che il contratto con patto marciano a San Marino sia con atto PUBBLICO.
- In caso di inadempimento, il creditore ha diritto di soddisfarsi sul bene trasferito, purché al proprietario sia corrisposta l'eventuale differenza tra il valore di stima del bene e l'ammontare del debito alla data di determinazione del debito finale.
- **Nella Legge ci sono delle tutele per il debitore, come un arco di tempo minimo almeno un anno. Se ha pagato almeno 85% del debito del valore sono raddoppiati. Esempi passa almeno un anno prima di poter far valere il patto marciano, se l'oggetto del contratto è un immobile oggetto di abitazione principale sua o di parenti affini per esempio, i tempi sono triplicati.**
- Il credito garantito con patto marciano equivale all'ipoteca nella graduazione dei crediti.

Cessione dei beni

- Uno dei cardini del sistema concorsuale sammarinese è rappresentato dalla cessione dei beni. La cessione dei beni, prevista dalla Legge n. 17 del 1917, **permette al debitore insolvente di trasferire volontariamente il proprio patrimonio ai creditori per liquidarlo**, (in passato evitando la carcerazione) assicurando una distribuzione equa delle risorse disponibili tra i creditori.

L'impresa può volontariamente trasferire i suoi beni ai creditori per saldare i debiti. Questo processo evita azioni legali separate e facilita una distribuzione uniforme dei fondi ottenuti dalla liquidazione, seguendo un principio di equità tra i creditori.

In alternativa, i creditori possono richiedere l'apertura del ****giudiziale concorso****, una procedura unitaria volta a soddisfare collettivamente i creditori del debitore insolvente. Questo processo segue il principio della "par condicio creditorum," assicurando una ripartizione proporzionale del patrimonio del debitore secondo le priorità stabilite.

Moratoria e Controllo d'azienda in Stato di crisi (titolo VI Legge n.47 2006 smi)

- La **moratoria** rappresenta una sospensione temporanea dei debiti, concessa su approvazione del tribunale (Viene richiesta al Commissario della Legge per non più di due anni) per le imprese con prospettive di ripresa. Essa è essenziale per consentire all'impresa di evitare immediati pagamenti ai creditori, dandole il tempo necessario per ridefinire la propria strategia di recupero economico. **L'uso della moratoria è particolarmente vantaggioso in situazioni di crisi temporanea**, poiché protegge il capitale di lavoro e permette una gestione più sostenibile del debito.
- E' simile alla Moratoria italiana, entrambi servono per sostenere imprese in crisi ed offrono un periodo di sospensione dei pagamenti verso i creditori. In questo lasso di tempo, l'impresa ha l'opportunità di ristrutturarsi, migliorare la propria situazione finanziaria, e valutare un piano di risanamento senza la pressione immediata dei debiti. Entrambe **hanno il supporto di un gestore della crisi/Procuratore**, in San Marino è nominato dal Commissario della Legge e risponde ai creditori del suo operato. In Italia su istanza del debitore sulla piattaforma apposita in base alla Camera di commercio del suo comune.

Moratoria e Controllo d'azienda in Stato di crisi (titolo VI Legge n.47 2006 smi)

- Le spese sostenute nel periodo di moratoria non sono considerate giudiziali o concorsuali e in caso di apertura di procedura concorsuale sono considerate come quelle sorte anteriormente alla richiesta di moratoria tranne quelle modificate dal dd 159/2015 e n,22/2024 (vedremo dopo nel dettaglio).
1. Obiettivo: consentire all'impresa di stabilizzare le proprie finanze, salvaguardando nel contempo i posti di lavoro e proteggendo l'operatività aziendale. La moratoria è concessa solo in casi dove vi siano reali possibilità di recupero.
 2. Gestione della Moratoria: è concessa dal tribunale o dall'autorità competente, e può durare fino a un massimo di due anni, a seconda della gravità della situazione.

Stato di Crisi e Delibere d'urgenza per il salvataggio d'impresa

- Uno degli strumenti ulteriori che San Marino ha a disposizione in caso d'urgenza e quindi tempestivo intervento per il salvataggio d'impresе in Stato di crisi di carattere d'interesse per il Territorio e la tutela dei posti di lavoro sono i decreti a carattere d'urgenza portanti misure ulteriori a sostegno di tali imprese in crisi.
- Uno degli ultimi emessi è del 22 ottobre 2024 n. 155, art. 11 proprio per la tutela dei posti di lavoro, destinato alle imprese in stato di crisi aziendale conclamata, in stato di moratoria e abbiano alle loro dipendenze almeno cento lavoratori. Per poter avervi accesso è necessario che l'intero organico sia mantenuto in forza all'impresa attraverso un accordo con un organizzazione datoriale e una sindacale.
- Prevede per 12 mesi un contributo Statale pari al 15% della retribuzione di tutti i dipendenti con diritto di rivalsa sui contributi sociali mensili, uno sgravio contributivo del 50% sempre per 12 mesi e nel caso di lavoratori con età maggiore di 50 anni e lavoratrici donne, tale contributo è aumentato al 100% per il medesimo tempo.

Come accedere agli ulteriori sgravi:

- E' necessario depositare specifica istanza di richiesta all'UO Ufficio per il Lavoro e le Politiche Attive entro 30 gg dall'accordo impresa-sindacati-organizzazione datoriale, il quale valutatala, ha il potere di autorizzarla o rigettarla entro un massimo di 60 giorni. Se dovesse decadere l'accordo, la società dovrà rendere gli incentivi in quanto decade anche l'autorizzazione.
- Tale disposto è valido solo per il 2024. Spesso i decreti a carattere d'urgenza nascono per singole specifiche esigenze, così che hanno una durata limitata, come quello appena descritto.

Il salvataggio d'impresa tramite cessione del ramo d'azienda

- Se si opta per questa soluzione, l'art. 11 della legge 22 ottobre 2024 n. 155, prevede ulteriori benefici in capo all'imposta di registro per la cessione dei beni immobili pari all'1% ed in esenzione da bolli. Per ottenerla va depositato copia autentica dell'autorizzazione.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate



Ulteriori Misure Urgenti per gli Stati di Crisi:

- Prima di quest'ultimo decreto ne sono stati emessi altri, alcuni decaduti altri vigenti a supporto e correttivi degli strumenti normativi in vigore, come il decreto nr. 159 del 2015 e il n. 22 del 2024, entrambi denominati «**MISURE URGENTI PER LA SOLUZIONE DELLO STATO DI CRISI TEMPORANEA DELLE IMPRESE**».
- Nel dettaglio si tratta di correttivi riguardanti quello **che succede lo stato di crisi e la moratoria, inserendo la prededuzione in caso di apertura di procedura concorsuale**, i debiti sottoelencati, contratti dagli amministratori della società durante il periodo della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, devono essere pagati in prededuzione e nell'ordine che segue:
 - a) debito connesso alle spese sostenute per il concorso dei creditori;
 - b) debito verso il controllore della moratoria (spese concorso dei creditori);
 - c) debito verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi;
 - d) debito verso il Pubblico Erario per le imposizioni e tasse legittimamente imposte e non soddisfatte;
 - e) debito verso l'Istituto Sicurezza Sociale per contributi ed ogni altro onere;
 - f) debito verso le banche per i finanziamenti concessi nel periodo di moratoria.

- g) I debiti contratti verso le persone di servizio per i loro salari e stipendi antecedentemente all'avvio della procedura concorsuale, fatta esclusione per gli amministratori e i dirigenti, devono essere pagati prioritariamente rispetto ai debiti indicati alle lettere a), b), c), d), e) e f)
 - h) Al fine di garantire piena tutela verso le persone di servizio, i finanziamenti concessi per il pagamento dei debiti di cui al precedente comma godono dello stesso grado di priorità. (Esempio per pagare le tredicesime)
 - i) I debiti contratti dall'impresa verso le banche durante la fase preliminare, che decorre dal deposito della domanda in tribunale di richiesta di avvio della procedura prevista dall'articolo 114 della Legge n.47/2006 (Legge sulle Società) e successive modifiche, hanno lo stesso trattamento di cui alla lettera e) del comma 1 qualora la procedura stessa sia valutata positivamente dal Commissario della Legge.
- Tutti gli altri restano debiti alla stregua di quelli sorti in precedenza.

Introduzione agli Istituti di Crisi d'Impresa e Fallimento nella Repubblica di San Marino

Giudiziale Concorso

- Uno dei cardini del sistema concorsuale sammarinese è rappresentato oltre che dalla **cessione dei beni**, dal **giudiziale concorso che viene aperto per soddisfare i creditori**. i creditori infatti possono richiedere l'apertura del **giudiziale concorso**, una procedura unitaria volta a soddisfare collettivamente tutti i creditori del debitore insolvente. Questo processo segue il principio della "par condicio creditorum," assicurando una ripartizione proporzionale del patrimonio del debitore secondo le priorità stabilite.

Accertamento dei Crediti e Graduatoria

- Una volta aperta una procedura concorsuale, tutti i creditori devono dichiarare formalmente i propri crediti entro un termine fissato (di solito 90 giorni). Il curatore redige un elenco (stato passivo) di tutti i creditori ammessi, con priorità di pagamento, chiamata **graduatoria**. Il pagamento segue l'ordine dei privilegi: prima i creditori con diritti speciali (come imposte o contributi), poi gli altri creditori. Questo assicura trasparenza e parità di trattamento.

La liquidazione volontaria art. 108 e Moratoria

Con le norme n.159/2015 e n. 22/2024 si vanno ad estendere anche alle società in liquidazione volontaria le misure di sostegno ulteriori: una su tutti la possibilità di aderire alla moratoria.

La procedura di cui all'articolo 20 della Legge 15 novembre 1917 n.17 può essere accordata anche all'impresa in liquidazione, al fine di preservarne il valore nel suo complesso, ivi compresa la forza lavoro. In questo caso si applicano anche le disposizioni previste dal Decreto - Legge n.159/2015.

Per il primo anno della liquidazione e/o della Moratoria, l'ammontare massimo di Cassa Integrazione Guadagni che può essere richiesta dall'impresa è di un numero di ore pari al divisore contrattuale moltiplicato per otto ed inoltre l'impresa ha facoltà di richiedere l'erogazione diretta della Cassa Integrazione Guadagni, **senza applicazione della penalità prevista all'articolo 15**, comma 3 della Legge n.73/2010, nelle modalità stabilite da apposita circolare dell'Istituto Sicurezza Sociale.

Liquidazione Coatta Amministrativa – art. 115 stato di insolvenza

- La **liquidazione coatta amministrativa** è una procedura riservata alle imprese con rilevanza economica o sociale, che richiedono una **liquidazione ordinata sotto la supervisione del tribunale o di autorità nominate**, come **il curatore o il procuratore** del concordato. In questa procedura, il patrimonio del debitore è gestito in maniera tale da tutelare l'interesse pubblico e minimizzare gli impatti negativi sul tessuto economico locale. La liquidazione coatta differisce dalla cessione volontaria dei beni in quanto può essere avviata anche per iniziativa di organi pubblici o dei creditori e presenta una gestione più centralizzata e controllata.
- Viene disposta dal Commissario della Legge il quale nomina il liquidatore giudiziale.
- Sempre il Commissario della legge decide **i termini per l'insinuazione** i quali si ritengono tutti scaduti e non maturano interessi alla data dell'apertura della procedura.
- **Il liquidatore giudiziale predispone un piano di ripartizione sulla base delle scritture contabili ed alle domande dei creditori, inclusi i crediti privilegiati, lo deposita in Cancelleria a disposizione dei creditori per 60 giorni.**
- Se non vi sono opposizioni il Commissario della Legge con rito sommario decide la sentenza definitiva che diventa esecutiva.

Differenze principali

- A San Marino anche le persone fisiche possono fallire e non vi è il limite di euro 30.000,00 per l'apertura di una procedura concorsuale mentre in Italia a tutela del micro tessuto imprenditoriale abbiamo delle limitazioni dei soggetti che possono essere sottoposti a procedure concorsuali.
- Non vi è l'obbligo di adeguati assetti organizzativi per prevenire tempestivamente la crisi d'impresa in quanto non vi è uno strumento equiparabile a San Marino, se non dei vincoli e blocchi all'operatività in caso di mancato versamento della tassa di licenza.
- Lo Strumento di gestione della crisi d'impresa non è strutturato, esistono solo alcune Misure urgenti speciali ma già al momento di una conclamata crisi, che spesso porta ad una procedura concorsuale.
- Mentre in Italia per salvaguardare il tessuto economico imprenditoriale composto per la maggior parte da microimprese hanno creato gli assetti organizzativi volti a prevenirla.

Modalità di insinuazione a San Marino da parte di soggetto straniero

- Il creditore straniero di un soggetto residente a San Marino sia persona fisica che giuridica, nel caso voglia far valere il proprio diritto può :
- **Insinuarsi in una procedura concorsuale attraverso istanza scritta e depositarla presso il Tribunale Unico** della Repubblica di San Marino, alla Cancelleria Amministrativa. L'istanza può essere scritta in proprio da parte del creditore ed è necessario che alla stessa sia allegata la quietanza di pagamento dell'imposta di registro, che è proporzionale alla cifra del credito.
- **Se non vi è gi una procedura in corso, il creditore straniero può, tramite un procuratore (Avvocato) nominato a San Marino, aprire una «procedura sommaria documentale» nei confronti del debitore**, in Tribunale con al quale chiedere il pagamento del proprio credito.
- Se il creditore Straniero è a conoscenza di altri creditori, può far aprire una procedura concorsuale (possibile solo quando vi è una pluralità di creditori).

Alcune Imposte a San Marino:

- Per le cause a San Marino le imposte sono elencate nel DD. N. 8/2010 e le più inerenti agli strumenti delle procedure concorsuali sono:
 - A) Cause di primo grado di competenza del Commissario della Legge euro 800,00
 - B) Volontaria giurisdizione Euro 70,00
 - C) istanze di esecutorietà di sentenze straniere euro 270,00;
 - D) Le insinuazioni di crediti nelle procedure concorsuali:
 - Euro 70,00 per crediti fino a 25.000 euro;
 - Euro 140,00 per crediti fino a 100.000 euro;
 - Euro 280,00 per crediti fino a 500.000 euro
 - Euro 350,00 per crediti oltre a 500.000 euro;

Modalità di Riconoscimento a Rsm di sentenza estera : La deliberazione

- **SE UNA SOCIETA' O UN RESIDENTE IN ITALIA HANNO UNA SENTENZA, LODO, DECRETO INGIUNTIVO SE ITALIANO EMANATO DAL PROPRIO STATO VERSO UN RESIDENTE A SAN MARINO, LA PROCEDURA PER FARLO RICONOSCERE VALIDO ED ESECUTIVO A SAN MARINO E' LA SUCCESSIVA:**
- LINEE GUIDA SUL PROCEDIMENTO ESECUTIVO SAN MARINO (Fonte tribunale.sm)
- Secondo tali linee guida, nell'Ordinamento Sammarinese sono TITOLI ESECUTIVI e quindi con efficacia esecutiva:
 - le SENTENZE STRANIERE, I LODI ARBITRALI STRANIERI DELIBATI (Con il termine «delibazione» si intende quella speciale procedura giudiziaria tramite la quale in un determinato Stato viene accordata – a domanda di parte – efficacia giuridica ad un provvedimento di carattere giudiziario emesso dall'autorità giudiziaria di un altro Stato) E RESI ESECUTIVI, anche i **Decreti Ingiuntivi Italiani delibati**; E' necessario che le eventuali di denaro siano esattamente quantificate
 - NB: il credito deve essere sempre indicato in forma liquidita e precisa. Sarà poi il Commissario della Legge a decidere eventuali somme per interessi moratori e rivalutazione monetaria se stabilita nella sentenza originale, vengono indicate quali occorrendo, comprese nel mandato esecutivo

Modalità di Ricoscimento a Rsm di sentenza estera : la delibazione

- **Come avviene la Delibazione?**
- Prima di tutto si ricorda **che anche se avvenuta la delibazione, questa non rende il titolo esecutivo.** Devono essere resi esecutivi, in quanto la delibazione è la procedura con cui viene data la possibilità di esecutività nel territorio dello Stato.
- La disciplina per la delibazione è stabilita da apposite convenzioni internazionali tra due stati se presenti altrimenti dal diritto interno.
- Nel caso che segue le convenzioni attualmente in vigore sono LA CONVENZIONE ITALO SAMMARINESE DI BUON VICINATO DEL 1939 E IL SUCCESSIVO ACCORDO DEL 1946 E LA CONVENZIONE CON LA REPUBBLICA FRANCESE DI RECIPROCA ASSISTENZA GIUDIZIARIA IN MATERIA CIVILE, COMMERCIALE E PENALE E ALL'ESECUTORIETA' DELLE SENTENZE IN MATERIA CIVILE E COMMERCIALE DEL 1967.
- Come suddetto solo decisioni giudiziarie possono essere delibate, non atti amministrativi o privati (atti pubblici notarili).

- Gli atti che possono essere delibati come suddetto sono:
 - Sentenze passate in giudicato (non quelle provvisorie quindi)
 - I decreti ingiuntivi non opposti, se provvisori non possono essere delibati fino alla scadenza dei termini per l'opposizione o che abbiano sentenze che rigettano l'opposizione passate in giudicato;
 - Ordinanze emesse ai sensi dell'art. 702 ter c.p.c. (codice di procedura civile) italiano, dei provvedimenti d'urgenza non appellate nei trenta giorni successivi alla notifica.
 - I provvedimenti di volontaria giurisdizione: sono istanze presentate da parte di un soggetto per un proprio interesse senza la quale non avrebbe realizzazione. (esempio sentenze di adozione, separazioni consensuali omologate, ecc)
- Tali decisioni devono essere allegate in copia conforme all'istanza di delibazione. La legge italiana sul processo telematico prevede per i provvedimenti la firma digitale e il potere degli avvocati costituiti in giudizio di fare copia conforme.

- **PROCEDIMENTO DI DELIBAZIONE:**

- a) Inizia con l'istanza della parte interessata alla quale deve essere allegata la copia conforme della decisione straniera come succitato, con eventuale traduzione asseverata assieme ad altri documenti indicati dalla convenzione o dal diritto interni (ad esempio perizie ecc).
- b) Ricevuta l'istanza, il Giudice richiede al Cancelliere l'attestazione sulle precedenti decisioni/o procedure pendenti anteriori aventi stessi attori e stesso oggetto;
- c) La parte interessata dalla sentenza delibata, una volta notificata, può proporre appello (aprendo il contraddittorio, entro 10 gg per le decisioni italiane nei termini ordinari per le altre)
- d) **Questo appello può riguardare solo la procedura di delibazione e non il contenuto della sentenza italiana o straniera**
- e) Prima del processo di delibazione, possono se motivati dalle sentenze straniere, essere emessi da parte del giudice dei provvedimenti cautelari quali sequestri e diffide giudiziarie, in quanto la sentenza straniera è già prova dell'inadempimento del debitore. Il giudice fissa l'udienza di sequestro e contemporaneamente va avanti il procedimento di delibazione.
- f) Le adozioni hanno un iter a se.

- **La forma degli atti è regolata dalla forma del luogo perciò il Giudice sammarinese non può sindacare sulla formazione della copia degli atti prodotti ne tanto meno può chiedere la conformità da parte del Cancelliere.**
- La delibazione è negata invece a: provvedimenti cautelari stranieri esclusi dall'art. 10 della convenzione, i provvedimenti dei giudici dell'esecuzione (esempi pignoramenti presso terzi, vendite coatte..) per i quali ci saranno decisioni idonee al giudicato, per cui è possibile chiedere la delibazione.
- Per tale ragioni il controllo del Giudice è solo formale e riguarda:
- L'esistenza del criterio di collegamento ai fini della competenza del Giudice straniero alla stregua delle leggi sammarinesi;
 - La decisione deve essere stata notificata regolarmente: se il convenuto è residente a San Marino la notifica deve avvenire a norma della Convenzione
 - La decisione deve essere definitiva nell'altro Stato
 - La decisione non deve essere contraria ad altra pronunciata sulla medesima controversia da Giudice sammarinese o essere presente un giudizio sammarinese pendente sulla stessa controversia nato prima della decisione straniera. Ciò è attestato dal Cancelliere. Se il giudizio pendente è nato dopo, allora la decisione straniera può essere delibata.
 - La decisione estera non deve essere contraria a l'ordine pubblico sammarinese. Il controllo va fatto in ordine alla motivazione della sentenza estera sulle norme vigenti a San Marino.

Delibare in assenza di Convenzioni Internazionali

- Sulle basi di una sentenza famosa (Sentenza del Commissario della Legge G. **Raimondo 16 Luglio 1923 Giurisprudenza sammarinese**), l'esame che il giudice deve fare per decidere sulla delibazione di decisione giudiziaria estera è consolidato nel tempo sottostanno a delle condizioni specifiche.
- Tali condizioni sono costituite:
 - Collegamento dei criteri accertati dello Stato estero indicati dal diritto interno e dalla provenienza della decisione estera dalla Autorità giudiziaria competente a pronunciarla secondo la legge del luogo dove si è svolto il processo e apposita attestazione proveniente dall'autorità diplomatica o consolare dello stato estero;
 - Il rispetto dell'avvenuto contraddittorio avanti al giudice estero e il passaggio in giudicato della sentenza; entrambi stabiliti in base al diritto sammarinese;
 - Accertamento che non vi sia sentenza contraria in san marino per lo stesso motivo tra le stesse parti o che vi sia una causa pendente antecedente alla decisione straniera;
 - Decisione straniera non deve essere contraria all'ordine pubblico del diritto sammarinese (valutazione caso caso, ad esempio il diritto canonico con le sentenze di nullità matrimoniale dei Tribunali ecclesiastici lo sono dal 1986 quando è stata introdotta la legge per cui non sono contrarie all'ordine pubblico).
- Art. 6 Legge 2006 n. 17 parla di sentenze e provvedimenti giuridici stranieri della capacità delle persone.

Delibazione: procedimento esecutivo

- Per attivare il procedimento esecutivo delle sentenze estere, lodi arbitrali stranieri delibati, decreti ingiuntivi italiani è necessario:
 - Fare istanza in Tribunale per il riconoscimento del titolo esecutivo estero;
 - Il Magistrato Dirigente nomina il giudice Commissario della Legge competente per la loro esecuzione;
 - L'esecuzione inizia con l'istanza del creditore, a mezzo procuratore, con la quale richiede l'estrazione del mandato esecutivo
 - Deve essere allegata all'istanza la quietanza di pagamento dell'imposta giudiziale ed il titolo esecutivo estero;
 - Deve essere prodotto anche il provvedimento di delibazione o di esecutorietà delle sentenze estere;
 - I titoli di credito vanno depositati in originale unitamente all'atto di protesto
 - Gli atti pubblici notarili devono essere depositati in copia conforme e devono recare la formula esecutiva;
 - La forma esecutiva è richiesta dalla legge solo per l'esecuzione.
 - Il Giudice verifica la regolarità formale degli atti esecutivi ed emette il decreto di mandato esecutivo.
 - Il Cancelliere estrae il mandato esecutivo **e l'Ufficiale Giudiziario notifica il decreto al debitore (con intimazione di pagare)**
 - La notifica del precetto (mandato) **deve avvenire personalmente alla parte e non nel domicilio eletto.**

Modalità di insinuazione in Italia da parte di soggetto straniero

- La procedura corretta per un creditore che intenda richiedere il pagamento di un debito nell'ambito della **liquidazione giudiziale** (equivalente del fallimento) secondo il "Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza" è regolata dall'articolo 201 del documento. Ecco i passaggi principali:
- 1. Presentazione della domanda di ammissione al passivo:**
 - Il creditore deve presentare una **domanda di ammissione al passivo** con un ricorso scritto, indicando chiaramente l'importo del credito, la sua natura e se vi è un titolo di prelazione (ipoteca, pegno, privilegio).
 - Questa domanda deve essere presentata **almeno 30 giorni prima dell'udienza** fissata per l'esame dello stato passivo.
 - 2. Contenuto del ricorso:** Il ricorso deve includere:
 - Le **generalità del creditore**, il codice fiscale e le coordinate bancarie.
 - L'importo del credito, la causa giuridica che giustifica la richiesta, e, se applicabile, la descrizione del bene su cui è esercitata una prelazione.
 - Un'esposizione **succinta dei fatti** e degli elementi di diritto che supportano la domanda.
 - 3. Documenti allegati:** Il creditore deve allegare al ricorso **i documenti dimostrativi** del diritto vantato, ad esempio contratti, fatture o altri titoli di credito.
 - 4. Presentazione del ricorso:** Il ricorso deve essere trasmesso all'indirizzo di **posta elettronica certificata (PEC)** del curatore designato per la liquidazione giudiziale. Se mancano le informazioni essenziali o sono omessi alcuni requisiti, il ricorso può essere dichiarato **inammissibile**.
 - 5. Esame e approvazione:** Il giudice delegato esaminerà le richieste e determinerà lo stato passivo, che elenca i crediti ammessi alla procedura. Il creditore può quindi ricevere il pagamento, che avverrà **secondo il piano di ripartizione** approvato dal giudice.
- In sintesi, il creditore deve seguire un iter preciso che parte dalla presentazione del ricorso per l'ammissione al passivo e termina con l'eventuale ricezione delle somme ripartite dalla liquidazione dei beni del debitore.

Alcune Imposte Italiane:

- In Italia la cose è più complicata (Liquidazione e riscossione dell'imposta, è il D.P.R. 131/86, Testo unico dell'imposta di registro):
- **Anticipazioni Forfettarie** E' dovuta a titolo di [anticipazione forfettaria](#) una marca da **€ 27,00**. L'anticipazione forfettaria, prevista dall'art. 30 D.P.R. 115/2002, non è dovuta per i procedimenti disciplinati da norme speciali per i quali è prevista l'esenzione da ogni tributo e spesa (art. 9, comma 1-bis D.P.R. 115/2002). L'esenzione vale anche per tutti gli atti e i provvedimenti relativi a cause o attività conciliative in sede non contenziosa il cui valore sia **inferiore a € 1.033,00** (art. 46 Legge 21 novembre 1991, n. 64).

CONTRIBUTO UNIFICATO

1) Non sono dovute le anticipazioni forfettarie.

Procedimenti Fallimentari	Contributo
Insinuazione tardiva al passivo	esente
Insinuazione tempestiva al passivo	esente
Istanza di fallimento	€ 98,00
Procedimenti in camera di consiglio del tribunale fallimentare	€ 70,00
Procedure fallimentari (dalla sentenza dichiarativa di fallimento alla chiusura)	€ 851,00

Riepilogo procedimenti **esenti** dal contributo unificato

Procedimenti Esecutivi
Conversione del pignoramento in presenza o assenza di istanza di vendita (v. nota Ministero Giustizia del 14/01/2004)
Estinzione e cancellazione del pignoramento
Intervento del creditore in procedura esecutiva pendente senza deposito dell'istanza di vendita (circ. 5/7/2012)
Procedimenti per recupero dei crediti professionali dei difensori d'ufficio (art. 32 disp. att. c.p.p.)
Procedimenti Fallimentari
Insinuazione tardiva al passivo
Insinuazione tempestiva al passivo

Alcune Imposte Italiane:

Processo Civile - 1° Grado

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 1.100,00	€ 43,00
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 98,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 237,00
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 518,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 759,00
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.214,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 1.686,00

Processo Civile - Impugnazione

Valore della Causa	Contributo
Valore fino a € 1.100,00	€ 64,50
Valore superiore a € 1.100,00 e fino a € 5.200,00	€ 147,00
Valore superiore a € 5.200,00 e fino a € 26.000,00	€ 355,50
Valore superiore a € 26.000,00 e fino a € 52.000,00	€ 777,00
Valore superiore a € 52.000,00 e fino a € 260.000,00	€ 1.138,50
Valore superiore a € 260.000,00 e fino a € 520.000,00	€ 1.821,00
Valore superiore a € 520.000,00	€ 2.529,00

Modalità di riconoscimento sentenze sammarinesi in Italia: la convenzione del 1939

- Le sentenze civili e commerciali **emesse da San Marino possono essere oggetto di riconoscimento in Italia ai sensi della Convenzione fra il regno d'Italia e la Repubblica di San Marino** «Legge 6 Giugno 1939 n. 1320 « Capo II articoli 5-6-7-8-9-10-11.
- Il Giudice italiano, su istanza dell'interessato, dovrà quindi promuovere un giudizio volto a dichiarare la sentenza sammarinese esecutiva in Italia per poterla far valere.
- Questo a patto che siano stati rispettati **i principi della convenzione (rispetto del contraddittorio-notifiche correttamente eseguite e chiarezza dei tempi e modi di impugnazione)**, il Giudice, in caso di positivo accoglimento, può proporre istanza volta ad ottenere la dichiarazione di esecutorietà della sentenza di condanna al Presidente del Tribunale nella cui circoscrizione deve aver luogo l'esecuzione.
- L'istanza deve essere munita del provvedimento straniero, dotato di autenticità che sarà appostillato.

Modalità per ottenere il pagamento di un debito in Italia

- Riepilogo per scaglioni di credito e procedure corrispondenti:
- Importo del credito Procedura consigliata Tribunale competente
- Fino a 5.000 euro Decreto ingiuntivo / Atto di citazione Giudice di Pace
- 5.001 - 50.000 euro Decreto ingiuntivo / Atto di citazione Tribunale ordinario
- Oltre 50.000 euro Decreto ingiuntivo / Processo civile ordinario / Fallimento
Tribunale ordinario / fallimentare
- In sintesi, la scelta della procedura dipende non solo dalla documentazione disponibile ma anche dall'importo del credito e dallo stato patrimoniale del debitore. Per importi maggiori e casi complessi, le procedure concorsuali (come il fallimento) diventano strumenti rilevanti.



CHAMBER OF COMMERCE
ECONOMIC DEVELOPMENT AGENCY
S A N M A R I N O



Republic of San Marino
Official Business Gate

LA LEGGE PINTO E IL PAGAMENTO DEL DANNO DA RITARDO PROCEDURALE



La Legge n.89 del 2001, denominata comunemente legge "Pinto", ha previsto il diritto all'equa riparazione per il mancato rispetto del "termine ragionevole" di durata del processo. L'organo competente a decidere sulle domande di equo indennizzo per l'eccessiva lungaggine dei processi è la Corte d'appello.

Secondo la disciplina fissata dalla legge n. 89/2001, successivamente novellata dal decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla l. 7 agosto 2012, n. 134, e dalla legge 28 dicembre 2015 n. 208 (legge di stabilità 2016), **la competenza a decidere sui ricorsi in materia di equo indennizzo per chi ha subito un danno patrimoniale o non patrimoniale per il mancato rispetto della ragionevole durata del processo**, spetta alla Corte di appello del distretto in cui ha sede il giudice innanzi al quale si è svolto il primo grado del giudizio presupposto.

Il termine di durata ragionevole del processo si considera rispettato,

1.se il processo non eccede la durata di:

- **tre anni** in primo grado
- **due anni** in secondo grado
- **un anno** nel giudizio di legittimità

2.se il procedimento di esecuzione forzata si è concluso in **tre anni**, e se la procedura concorsuale si è conclusa in sei anni

3.se il giudizio viene definito in modo irrevocabile in un tempo non superiore a **sei anni**.

Solo dopo l'esaurimento delle vie di ricorso interne ex lege n. 89/2001 è possibile proporre ricorso dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo - per la violazione dell'art. 6 della Convenzione in relazione alla violazione della ragionevole durata del processo - nel termine di quattro mesi decorrenti dalla data della decisione nazionale definitiva (art. 35 della Convenzione). E chiedere il danno che va dai 400,00 agli 800,00 euro per anno di ritardo. Società di consulenza in team con avvocati si occupano di queste procedure.



- ✓ Dott.ssa Sara Stefanelli Dottore Commercialista e Revisore Contabile
- ✓ Email: studio@sarastefanelli.sm
- ✓ Cellulare e Whatsapp 3316873933
- ✓ Inoltra quesiti ad academy@camcom.sm